



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 22 maggio 2007 (24.05)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2007/0054 (COD)

9351/1/07
REV 1

SOC 193
CODEC 476

RELAZIONE

del: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte prima)
al: Consiglio (EPSCO)

n. prop. Com: 8178/07 SOC 129 CODEC 319 COM(2007) 159 defin.

Oggetto: **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (Modifiche varie 2006)**
- Orientamento generale

1. Il 30 marzo 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.
2. La proposta intende aggiornare alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71¹ del Consiglio per rispecchiare le modifiche apportate dagli Stati membri nelle rispettive legislazioni in materia di sicurezza sociale, ai fini di un adeguato coordinamento a livello comunitario.

¹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

3. Dato l'argomento, il regolamento che sarà adottato in base alla proposta interesserà anche gli Stati membri dello Spazio economico europeo e la Svizzera.
4. Le basi giuridiche proposte sono gli articoli 42 e 308 del trattato; è richiesta pertanto l'unanimità in sede di Consiglio, secondo la procedura di codecisione con il Parlamento europeo.
5. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale non hanno ancora formulato i rispettivi pareri.
6. Nella riunione del 16 maggio il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha raggiunto un accordo unanime sul testo del progetto di regolamento che figura in allegato.
7. Tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve d'esame linguistico.
8. In attesa del parere, rispettivamente, del Parlamento europeo in prima lettura e del Comitato economico e sociale, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti invita pertanto il Consiglio a giungere ad un orientamento generale sul testo del progetto di regolamento che figura in allegato.

Progetto

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Per tener conto delle modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri è necessario adeguare alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71¹.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (3) Il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale per le persone diverse dai lavoratori subordinati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, II bis, III, IV, VI e VIII del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

[...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

¹ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2 modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono così modificati:

1. Nell'allegato I, parte I la rubrica "J. IRLANDA" è sostituita dal testo seguente:

"J. IRLANDA

1. Il termine «lavoratore subordinato» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento designa la persona assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità di quanto disposto alle sezioni 12, 24 e 70 della legge codificata del 2005 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali (*Social Welfare Consolidation Act 2005*).
2. Il termine «lavoratore autonomo» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento designa la persona assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità di quanto disposto alle sezioni 20 e 24 della legge codificata del 2005 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali (*Social Welfare Consolidation Act 2005*).

2. L'allegato I, parte II, è così modificato:

- a) la rubrica "J. IRLANDA" è sostituita dal testo seguente:

"J. IRLANDA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura di malattia e maternità in base al regolamento, il termine «familiare» designa qualsiasi persona che si consideri a carico del lavoratore dipendente o autonomo per l'applicazione delle leggi sulla sanità 1947-2004 (Health Acts 1947 2004)."

- b) la rubrica "P.UNGHERIA" è sostituita dal testo seguente:

"P.UNGHERIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio a carico ai sensi dell'articolo 685, lettera b) del codice civile."

3. Nell'allegato II, la rubrica "I. FRANCIA" è sostituita dal testo seguente:

"I. FRANCIA

I regimi a prestazione complementare per lavoratori autonomi nel settore artigianale, industriale, commerciale o delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per lavoratori autonomi nel campo delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione invalidità o di assicurazione sulla vita per lavoratori autonomi, nonché i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per medici e ausiliari medici convenzionati, di cui rispettivamente agli articoli L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 e L 723-14 del codice di sicurezza sociale".

4. Nell'allegato II, parte II, la rubrica "T. POLONIA" è sostituita dal testo seguente:

"T. POLONIA

Prestazione una tantum di assistenza sociale per la nascita di un figlio (legge sulle prestazioni familiari)".

5. Nell'allegato II bis, la rubrica "J. IRLANDA" è sostituita dal testo seguente:

"J. IRLANDA

- a) Assegno per persone in cerca di impiego (legge codificata del 2005 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali (Social Welfare Consolidation Act 2005), parte III, capitolo 2);

- b) pensione statale (non contributiva) (legge codificata del 2005 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali (Social Welfare Consolidation Act 2005), parte III, capitolo 4);
- c) pensione di vedova e di vedovo (non contributive) (legge codificata del 2005 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali (Social Welfare Consolidation Act 2005), parte III, capitolo 6);
- d) assegno d'invalidità (legge del 2005 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali (Social Welfare Act 2005), parte IV);
- e) assegno di mobilità (Health Act 1970, sezione 61);
- f) pensione a favore dei ciechi ((legge codificata del 2005 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali (Social Welfare Consolidation Act 2005), parte III, capitolo 5);

6. L'allegato III, parte A, è così modificato:

- a) il punto 16 "GERMANIA-UNGHERIA" è sostituito dal testo seguente:

"16. GERMANIA-UNGHERIA

- a) L'articolo 40, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998.
- b) Paragrafo 16 del protocollo finale di detta convenzione."

- b) Il punto 28 "UNGHERIA-AUSTRIA" è sostituito dal testo seguente:

"28. UNGHERIA-AUSTRIA

L'articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999."

7. L'allegato IV, parte A è così modificato:

- a) la rubrica "J. IRLANDA" è sostituita dal testo seguente:

"J. IRLANDA

La parte II, capitolo 17, della legge codificata del 2005 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali (Social Welfare Consolidation Act 2005)."

b) Alla rubrica "R. PAESI BASSI" si aggiunge:

"c) legge del 10 novembre 2005 sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa (WIA)" *"Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen"*

8. L'allegato IV, parte C è così modificato:

a) la rubrica "P. UNGHERIA" è soppressa.

b) La rubrica "S. AUSTRIA" è sostituita dal testo seguente:

"1. Tutte le domande di prestazione a norma della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale (ASVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale per lavoratori autonomi del settore dell'industria e dell'artigianato (GSVG) e della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e silvicoltura (BSVG), nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non si applicano.

2. Tutte le domande per le prestazioni seguenti sulla base di un conto pensione a norma della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non si applicano.

a) pensioni di vecchiaia;

b) pensioni d'invalidità;

c) pensioni ai superstiti, sempreché non debba essere calcolato alcun aumento della prestazione per i mesi di assicurazione supplementare in applicazione dell'articolo 7 paragrafo 2 dell'APG."

9. L'allegato VI è così modificato:

a) alla rubrica "D. DANIMARCA":

i) al punto 6, i termini "del 20 dicembre 1989" sono soppressi.

ii) il punto 11 è sostituito dal seguente:

"11. La prestazione temporanea per i disoccupati ammessi al regime "lavoro flessibile" (ledighedsydelse) (conformemente alla legge relativa alla politica sociale attiva) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo 6 (disoccupazione). Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 69 e 71 del presente regolamento si applicano se lo Stato membro in questione ha regimi lavorativi analoghi per la stessa categoria di persone".

b) alla rubrica "R. PAESI BASSI", il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Applicazione della legislazione olandese sull'incapacità di lavoro

a) I lavoratori, subordinati o autonomi, non più soggetti alla legge dell'11 dicembre 1975, relativa all'assicurazione generalizzata contro l'invalidità (AAW), alla legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi (WAZ) e/o alla legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione contro l'invalidità (WAO) e alla legge del 10 novembre 2005 sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa (WIA) sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo III, capo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per lo stesso rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nel caso contemplato all'articolo 48, paragrafo 1.

- b) Se l'interessato, in applicazione di quanto stabilito alla lettera a), ha diritto ad un sussidio di invalidità dei Paesi Bassi, l'importo di tale sussidio è calcolato in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento:
- i) nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni della WAO se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa come lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento. Se l'invalidità è intervenuta il 1° gennaio 2004 o dopo tale data, l'importo della prestazione è calcolato sulla base della legge del 10 novembre 2005 sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa (WIA);
 - ii) nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni della legge sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi (WAZ), se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa in condizioni diverse da quelle del lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento.
- c) Per il calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO), alla succitata legge del 10 novembre 2005 sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa (WIA) o alla succitata legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi (WAZ), le istituzioni dei Paesi Bassi tengono conto:
- dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967;
 - dei periodi di assicurazione maturati secondo la legge del 18 febbraio 1966 (WAO);

- dei periodi di assicurazione maturati dopo l'età di 15 anni secondo la legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), purché non coincidano con periodi di assicurazione maturati secondo la legge del 18 febbraio 1966 (WAO);
 - dei periodi di assicurazione maturati secondo la legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi (WAZ);
 - dei periodi di assicurazione maturati secondo la legge del 10 novembre 2005 sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa (WIA).
- d) Per il calcolo della prestazione d'invalidità olandese in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1 del regolamento, le istituzioni dei Paesi Bassi non tengono conto del supplemento eventualmente concesso al titolare della prestazione in virtù della legge sui supplementi. Il diritto a tale supplemento e il suo importo sono determinati esclusivamente in base alle disposizioni della legge sui supplementi."
- c) alla rubrica "S. AUSTRIA" è aggiunto il seguente punto:

"10. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento per quanto riguarda le prestazioni fondate su un conto pensione a norma della legge generale sulle pensioni (APG-*Allgemeines Pensionsgesetz*) del 18 novembre 2004, l'istituzione competente prende in considerazione per ciascun mese di assicurazione maturato secondo la legislazione di un altro Stato membro la parte di credito totale determinato in conformità dell'APG alla data di riferimento che corrisponde alla quota del credito totale e al numero di mesi di assicurazione su cui è fondato il credito totale."

10. All'allegato VIII, la rubrica "J. IRLANDA" è sostituita dalla seguente:

"J. IRLANDA

Le prestazioni per i figli, l'assegno (contributivo) per i tutori e i supplementi di pensione (contributiva) di vedova e di vedovo spettanti ai figli che soddisfano le condizioni previste dalla legge codificata del 2005 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali (Social Welfare Consolidation Act 2005) e successive modifiche."